

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3183

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2004

—————

Modifiche ed integrazioni al codice penale, alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, alla legge 12 giugno 1913, n. 611 nonché alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di maltrattamento degli animali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Scopo del presente disegno di legge è quello di apportare le necessarie correzioni al codice penale, come modificato dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate recentemente approvata dal Parlamento, considerata la grande inquietudine che la stessa legge ha suscitato in numerosissime associazioni animaliste e protezioniste.

Le modifiche che con il presente disegno di legge proponiamo nascono dall'opportunità di formulare una proposta che trovi concordi sia la maggioranza delle associazioni animaliste, sia le forze politiche che già nel corso dell'*iter* di approvazione della citata legge n. 189 del 2004 hanno ritenuto necessario modificare profondamente l'originaria stesura.

Con le presenti proposte di modifica, sostenute anche da numerose associazioni e gruppi di lavoro animalisti, si vuole anche evitare che la legge n. 189 del 2004 possa comportare in taluni casi addirittura una tutela degli animali inferiore rispetto a quella garantita dal previgente articolo 727 del codice penale.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge, si propone di cambiare la denominazione del titolo IX-*bis* del codice penale in «*Dei delitti contro gli animali*», in luogo dell'attuale titolo che, in base alla legge n. 189 del 2004, così reca: «*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*».

Questa modifica, che a suo tempo era stata richiesta in sede di espressione del parere dalla Commissione XII affari sociali della Camera, assume maggiore rilevanza in considerazione della proposta di modifica dell'articolo 9 della Costituzione, accolta dalla I

Commissione affari costituzionali della Camera, di inserire nello stesso articolo dalla Costituzione la frase «la Repubblica tutela le esigenze, in materia di benessere, degli animali in quanto esseri senzienti».

Senza tale modifica del titolo, si continua a tutelare non gli animali in sé come esseri senzienti, ma solo il sentimento di noi umani verso di loro, andando così in senso opposto rispetto allo spirito della riforma dell'articolo 9 della Costituzione.

Viene anche prevista la possibilità di perseguire i reati per maltrattamento od uccisione anche a titolo di colpa, così come avviene con l'attuale articolo 727, tramite la previsione di pene ridotte a un terzo rispetto all'esecuzione dolosa del reato. Tale previsione è importante in quanto ad esempio - come ha dichiarato il procuratore generale di Trento, Stefano Dragone - la norma non punisce chi lascia un cane a soffrire il caldo in macchina. Questo perché non sono sanzionati i comportamenti colposi.

Inoltre, sempre con l'articolo 1 si provvede ad inserire nel testo dell'articolo 544-*quater* del codice penale il concetto della salvaguardia delle caratteristiche etologiche nel caso degli spettacoli e a punire anche la mera partecipazione sia agli spettacoli suddetti, sia ai combattimenti.

Inoltre, con la modifica proposta dal presente provvedimento all'articolo 544-*sexies* del codice penale, la confisca degli animali verrà estesa anche ai casi di abbandono e detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale; dato che il rapporto affettivo tra l'animale ed il suo affidatario (proprietario) risulterebbe irrimediabilmente compromesso dopo la consumazione dei reati in questione, la confisca risulta conseguenza necessaria per evitarne la possibile ripetizione.

Si provvede poi ad inserire nel codice penale i reati di abbandono e di detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale, in quanto delitti e non come contravvenzioni.

L'inserimento di tali reati nel titolo IX-bis è richiesto al fine di farli ricadere nei delitti contro gli animali, e quindi di non sottrarli alla prescrizione (più breve) prevista per le contravvenzioni, in quanto sia l'abbandono, sia la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura rappresenta una delle forme più comuni e più crudeli di maltrattamento. Non si ritiene di dover inserire la necessità di dimostrare la sofferenza in quanto la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura provoca di per sé sofferenza agli animali; riprova ne sia che l'attuale formulazione dell'articolo 727 del codice penale non prevede tale necessità per la punibilità in caso di detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, avallato in ciò dalla giurisprudenza. La punibilità, come avviene ora, è prevista anche nei casi di colpa grave, con pene ridotte a un terzo. Il presente disegno di legge comporta altresì la soppressione dell'articolo 727 del codice penale.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si dispone l'abolizione dell'art.19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

Si riporta l'eccellente motivazione del parere della Commissione XII affari sociali della Camera, approvato il 20 gennaio 2004, che spiega con chiarezza sia la necessità di sopprimere l'articolo 19-ter, sia la necessità di restituire alle guardie volontarie la loro piena competenza in merito: «durante l'esame presso il Senato sono stati apportati cambiamenti al testo licenziato in prima lettura dalla Camera che riducono in modo significativo la portata della legge e ne hanno parzialmente svuotato la *ratio* che l'ha ispirata e l'efficacia in fase di applicazione; in particolare, appare grave l'articolo aggiuntivo alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale relativamente

alle "leggi speciali in materia di animali", attraverso il quale si rischia di creare una inopportuna ambiguità della normativa sul maltrattamento, mentre sono necessarie norme chiare e stringenti, soprattutto per la tutela degli animali d'allevamento e degli animali selvatici; un ulteriore elemento negativo deriva dall'intervenuta limitazione delle funzioni di polizia giudiziaria per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste alle sole fattispecie che riguardano gli animali d'affezione».

Infine, con l'articolo 4 del presente disegno di legge, si provvede a riformulare l'articolo 6 della legge n. 189 del 2004, relativo ai soggetti che effettueranno la vigilanza sul rispetto della stessa legge. Tra i soggetti addetti alla vigilanza sono state aggiunte le «guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali» così come indicato dalla Commissione XII affari sociali della Camera. Viene soppressa la dicitura «prefettizi» relativa ai decreti delle guardie perchè oggi, in seguito alla cosiddetta «riforma Bassanini», molte guardie volontarie operano grazie a decreti di nomina rilasciati dalle province e non più dalle prefetture. Viene eliminato il termine «riconosciute» in quanto risulta una qualifica troppo generica e quindi fonte di incertezza interpretativa. Viene altresì eliminata la limitazione della vigilanza volontaria ai soli animali di affezione.

Mi auguro un rapido esame e conseguente approvazione di questo disegno di legge. Ricordo infine che queste proposte di modifica al codice penale sono sostenute anche da numerose associazioni e gruppi di lavoro animalisti quali: Agire ora, Amici del randagio, Associazione amici animali abbandonati, Associazione italiana difesa animali e ambiente, Associazione difesa diritti animali, Animalisti italiani, *Animal liberation front*, *Animal's emergency*, Arca 2000, Associazione animalista livornese, Associazione *ayusya*, Associazione cuccia, Bollettino animalista, 100 per cento animalisti, Centro ricerca sul cancro senza sperimentazione animale, Collet-

tivo animalista, Comitato europeo difesa animali onlus, Coordinamento proprietari animali, *Cruelty free*, Equivita, Gruppo Bairo onlus, gli Aristogatti di Empoli, Lega antivivisezionista Emilia Romagna (LEAR), Lega antivivisezionista (LEAL), Lega abolizione caccia, Lega antivivisezionista campana, Lega italiana volontari diritti animali, Medici internazionali (LIMAV), Movimento antispeticista, Movimento UNA, Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA), Ol-

tre la specie, Piccolo popolo, Progetto vivere Vegan, Protezione animali di Legnano, Rinascita Animalista, SOS Animali onlus, Unione europea protezione animali onlus, Umbria animalista, Veganlink, Vita da cani. Da questo punto di vista il presente disegno di legge offre la possibilità a tali associazioni di far sentire la loro voce, e in tal modo avvicinare concretamente le istituzioni rappresentative ai cittadini e alle loro forme di organizzazione volontaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo IX-*bis*, le parole: «il sentimento per» sono soppresse;

b) all'articolo 544-*bis*, dopo le parole: «a diciotto mesi», è aggiunto il seguente periodo: «Qualora la morte dell'animale derivi da condotta gravemente colposa, si applica la pena della reclusione da un mese a sei mesi»;

c) all'articolo 544-*ter*, primo comma, dopo le parole: «a 15.000 euro», è aggiunto il seguente periodo: «Qualora la lesione dell'animale dipenda da condotta gravemente colposa, si applica la reclusione da un mese a quattro mesi o la multa da 1000 a 5000 euro»;

d) all'articolo 544-*quater*, primo comma:

1) le parole: «o promuove», sono sostituite dalle seguenti: «, promuovere o partecipa a»;

2) dopo le parole: «o strazio per gli animali», sono inserite le seguenti: «ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi»;

e) all'articolo 544-*quinqüies*, primo comma, dopo le parole: «chiunque promuove,» sono aggiunte le seguenti: «partecipa,»;

f) all'articolo 544-*sexies*, dopo le parole: «544-*quinqüies*», sono inserite le seguenti: «544-*septies*»;

g) dopo l'articolo 544-*sexies*, è aggiunto il seguente:

«Art. 544-*septies*. - (*Abbandono di animali e detenzione non idonea*). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini di cattività è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura. La pena è ridotta della metà se il fatto dipende da colpa grave»;

h) l'articolo 727 è abrogato.

Art. 2.

(Modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. L'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 12 giugno 1913, n. 611)

1. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, lettera a), le parole: «dell'articolo 727» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 544-*septies*»;

b) all'articolo 8, primo comma, le parole: «dell'articolo 727» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 544-*septies*».

Art. 4.

*(Modifiche alle norme in materia
di vigilanza)*

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n.189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con riguardo agli animali di affezione,» sono soppresse;

b) dopo le parole: «dai rispettivi decreti», è soppressa la seguente: «prefettizi»;

c) dopo le parole: «alle guardie particolari giurate» sono aggiunte le seguenti: «volontarie o dipendenti»;

d) dopo le parole «protezionistiche e zoofile», è soppressa la seguente: «riconosciute»;

e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali, nell'ambito delle funzioni giuridicamente stabilite dall'ordinamento vigente».

